

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 52

4 febbraio 2011

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FAVIA, DEFRANCESCHI

NORME PER INCENTIVARE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI A CHILOMETRI ZERO

Oggetto assembleare n. 996

Relazione

Questa proposta di legge regionale, sulla scia di norme già in vigore in regioni come il Veneto, l'Abruzzo, la Calabria e la provincia autonoma di Trento, cade in un contesto per cui, da un lato, la Regione Emilia-Romagna è una delle prime per numero di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea attraverso i marchi DOP e IGP e, dall'altro, vede, anche nella nostra regione, una tendenza, aggravata sempre più dalla crisi economica, di una diminuzione del potere di acquisto di molti cittadini che spinge verso una compressione anche della spesa alimentare, con i produttori agricoli, l'anello più debole della filiera che porta i prodotti dal campo alla tavola, soggetti ad una continua erosione del loro reddito, a causa soprattutto dello scarso potere contrattuale nei confronti della grande distribuzione organizzata. Si rischia così di veder compromesso un intero patrimonio, non solo produttivo, ma anche sociale e culturale.

La proposta di legge regionale "Norme per incentivare il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" si inserisce nel quadro della crescente attenzione alla sostenibilità ambientale delle produzioni delineatosi a livello mondiale e sostenuto con forza ed *in primis* dalla Commissione Europea.

Si citano a tal proposito, tra gli altri:

- l'enunciato della Strategia di Lisbona (anno 2000): "*costruire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale*";

- il Consiglio Europeo di Goteborg e successivi, la strategia si arricchisce con l'affermazione della parola d'ordine "sviluppo sostenibile" che la UE definisce come "lo sviluppo che soddisfa le esigenze attuali senza compromettere quelle delle generazioni future";

- la Dir. CEE "20-20-20" del 2008, sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la quale identifica, tra gli altri obiettivi prioritari, quello della riduzione delle emissioni di CO₂ nella misura del 20% entro il 2020.

Le recenti relazioni della Commissione UE attribuiscono al settore alimentare (food & drink) circa il 23% dell'utilizzo com-

plussivo delle risorse globali, circa il 18% delle emissioni di GHG e circa il 31% dell'acidificazione. In questo quadro, la stessa CE ha evidenziato la necessità di identificare metodologie scientifiche affidabili per il calcolo degli impatti ambientali, suscettibili di essere utilizzate con efficacia all'interno delle filiere agroalimentari. A tal fine, la Commissione UE ha recentemente istituito un tavolo di lavoro all'interno delle politiche sul consumo e sulla produzione sostenibile (Sustainable Consumption and Production – SCP) che mira da un lato a migliorare i comportamenti dei produttori e dei consumatori, e dall'altro ad agire per migliorare le prestazioni dei prodotti attraverso strumenti adeguati per controllare e contenere l'impatto ambientale delle produzioni (LCA, Carbon Footprint, EMAS, EDP, Ecolabel e si lavora peraltro allo sviluppo di una metodologia comune basata su standard internazionali ad approccio lifecycle).

La norma regionale nasce dunque dalla necessità di recepire il generale orientamento comunitario a sostegno dei prodotti agricoli a comprovata sostenibilità ambientale, per i quali sia dimostrabile un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHC) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

La proposta di legge, attraverso il criterio dei *“chilometri zero”*, accomuna un'ampia gamma di prodotti di qualità, tradizionali, stagionali e, comunque, a comprovata sostenibilità ambientale, caratterizzati da ridotte emissioni di gas climalteranti, o gas a effetto serra (GHG), rispetto agli analoghi prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da filiera lunga.

Invece, i vantaggi della filiera corta sono sia economici, con prodotti di qualità ad un prezzo più economico per chi acquista e più equo per chi vende, sostenendo così l'economia locale e i prodotti del territorio; sia vantaggi per la salute, la cultura e il benessere, infatti si acquistano prodotti freschi e di stagione, spesso ottenuti con metodi biologici e integrati, di provenienza e qualità garantita, che permettono di conoscere la storia del prodotto, infine, vantaggi ambientali, legati alla riduzione del consumo di combustibili fossili per il trasporto dei prodotti, nonché per il sostegno alla biodiversità.

Analizzando brevemente il testo della proposta di legge regionale, l'art. 1, dopo aver elencato al comma 1 le tipologie di prodotti che rientrano nella categoria a *“chilometri zero”*, definisce le finalità della proposta, ovvero la promozione della commercializzazione e del consumo dei prodotti a *“chilometri zero”* stessi (comma 2). Il comma 3 dell'art. 1, inoltre, elenca gli interventi regionali volti a perseguire gli obiettivi di maggior commercializzazione e consumo.

In particolare la Regione intende:

1. garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura anche attraverso opportuni controlli;
2. favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti a *“chilometri zero”*;
3. favorire la diffusione di certificazioni volontarie volte a garantire la rintracciabilità;

4. incentivare l'impiego da parte della ristorazione collettiva dei prodotti a *“chilometri zero”*;

5. favorire l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli, anche in azienda;

6. favorire l'impiego dei prodotti a *“chilometri zero”* anche da parte delle imprese della ristorazione commerciale.

L'art. 1 si conclude con l'indicazione dei riferimenti normativi relativi alla modalità di calcolo delle emissioni di GHG.

L'art. 2, sempre al fine di promuovere il consumo di prodotti a *“chilometri zero”*, prevede che l'utilizzo di tali prodotti nella preparazione dei pasti costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti relativi alla ristorazione collettiva promossi da enti pubblici; il comma 2, al fine di informare il consumatore, prevede inoltre che sia data pubblicità dell'utilizzo dei prodotti a *“chilometri zero”* da parte delle aziende affidatarie di pubblici appalti nel campo della ristorazione collettiva.

L'art. 3 promuove la vendita ed il consumo di prodotti a *“km zero”* riservando agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta almeno il 20% del totale dei posteggi previsti in eventuali nuovi mercati o dei posteggi divenuti disponibili in mercati già attivi. Il comma 2 dell'art. 3 impegna inoltre i comuni a destinare in via esclusiva agli imprenditori agricoli apposite aree per la realizzazione di *“mercati degli agricoltori”* o *“mercati contadini”* (farmers markets) e ad agire in deroga ai limiti percentuali fissati dal comma 8 dell'art. 6 della L.R. 25 giugno 1999, n. 12.

L'art. 4 prevede che la promozione del consumo dei prodotti a *“chilometri zero”* sia effettuata anche attraverso le imprese della ristorazione commerciale. Tali esercizi commerciali, infatti, potranno fregiarsi di un apposito logo che sarà veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Emilia-Romagna. La possibilità di fregiarsi del logo è subordinata all'acquisto, da parte degli esercizi commerciali, di un ammontare almeno pari al 30% di prodotti a *“chilometri zero”* sul totale in valore dei prodotti agroalimentari acquistati complessivamente.

L'art. 5 dispone che le strutture di vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari destinino un apposito spazio in via esclusiva ai prodotti a *“chilometri zero”*.

L'art. 6 prevede un censimento ed un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle iniziative e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti.

L'art. 7 prevede il parere comunitario di compatibilità.

La proposta di legge presentata individua quindi nella promozione dei prodotti a *“chilometri zero”*, capace di ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole ed agroalimentari e, più in generale, di contribuire a ridurre l'impronta ecologica (ecological footprint) delle produzioni, l'elemento conduttore di una nuova politica tesa a salvaguardare l'ambiente, ma anche a promuovere la produzione, la commercializzazione e il consumo dei prodotti locali di qualità, salvaguardando le tradizioni locali, le strutture produttive artigianali e quindi molta parte del nostro patrimonio di saperi e di sapori.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e definizioni

1. Con il termine prodotti a “chilometri zero” si fa riferimento ai prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Emilia-Romagna, che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:

a) “prodotti di qualità”, come disciplinati dalla normativa comunitaria Reg. CE 510/2006 relativo alla “protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari” e Reg. CE 509/2006 relativo alle “specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari”;

b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l'apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) dovute al trasporto è inferiore rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato; a tal fine l'apporto di emissioni riconducibili al prodotto deve essere certificato secondo la norma UNI ISO 14064-1;

e) “prodotti a filiera regionale”: i prodotti per i quali l'intera filiera produttiva dalla produzione agricola sino alla distribuzione sul mercato è collocata all'interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità dovranno essere garantiti a mezzo di certificazione ISO 22005 sul prodotto in questione.

2. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a “chilometri zero”, come definite al comma 1, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

3. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari a “chilometri zero”, atte a garantire un ridotto apporto di emissioni di GHG legate alle attività di trasporto (certificazioni ISO 14064);

c) favorire la diffusione di certificazione volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari volte a garantire la rintracciabilità di filiera dei prodotti e a garantire che tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto avvengano all'interno del territorio regionale (certificazioni ISO 22005);

d) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”, anche attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi;

e) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;

f) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;

g) sostenere l'impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

4. Le emissioni di GHG nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 1, lettera d), sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e dalla norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale – Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

Art. 2

Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati ad enti pubblici

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero” come definiti dalla presente norma; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

2. L'utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

Art. 3

Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 20% del totale dei posteggi.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio:

a) destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti a chilometri zero;

b) agiscono in deroga, rispetto ai limiti percentuali stabiliti dal comma 8 dell'art. 6 della L.R. 25 giugno 1999, n. 12, in favore dei soli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti a “chilometri zero”.

Art. 4

Promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero"

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Emilia-Romagna.

4. Al fine di valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero", anche attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi, sono effettuate campagne di informazione e comunicazione per i consumatori, ed è costituita, nell'ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata ai mercati agricoli.

5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell'ambito della promozione delle produzioni del settore agricolo ed agroalimentare, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a "chilometri zero".

Art. 5

*Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli**ed agroalimentari a "chilometri zero"*

1. Nelle strutture di vendita, a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.

2. Le strutture di vendita già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari a "chilometri zero" entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Censimento e rapporto annuale

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle comunicazioni fornite dai comuni, provvede annualmente ad un censimento dei mercati agricoli, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), istituiti sul territorio regionale, corredato da un'analisi comparativa con la situazione relativa all'anno precedente, nonché, alla redazione di un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative e sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e ne relaziona alla competente commissione consiliare permanente. Qualora risultino rilevanti differenze nella presenza territoriale dei mercati agricoli, la Regione attiva iniziative idonee a promuoverne l'omogenea distribuzione sul territorio regionale.

Art. 7

Parere comunitario di compatibilità

1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.